

# Gli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI)



**Guido Bolatto**

Segretario Generale della Camera di commercio di Torino

# Argomenti



1. Il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (OCRI)
2. Stima dei volumi e costi di funzionamento
3. La piattaforma informatica ed il registro delle imprese
4. Altre questioni aperte e profili di criticità

# ***Il funzionamento degli OCRI***




**Il Governo ha recentemente approvato il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n° 14, relativo al nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, attuando il disposto della legge 155 del 19 ottobre 2017 (pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019).**

**Il provvedimento riforma in modo organico e sistematico la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali ed entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla sua pubblicazione (agosto 2020).**

**È forte il coinvolgimento delle Camere di commercio: presso di loro sono istituiti in via esclusiva ed obbligatoria, gli OCRI – Organismi di composizione della crisi d'impresa (che affiancheranno l'azione degli attuali OCC, ma da cui si differenziano nettamente).**

**Gli OCRI dovranno avere procedure ed operatività omogenee su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di creare un efficace sistema di allerta per la prevenzione delle crisi e per realizzare una composizione assistita delle crisi stesse.**

# Il funzionamento degli OCRI: la costituzione




L'Organismo è costituito, in via esclusiva e obbligatoria, presso le CCIAA con il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati e degli organi di controllo societari, gestire i procedimenti di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

L'organismo competente è quello della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa e opera tramite il referente, individuato nel Segretario generale della CCIAA, nonché l'ufficio del referente (che può essere costituito anche in forma associata da più CCIAA) e il Collegio degli esperti di volta in volta nominato.



# Il funzionamento degli OCRI: le segnalazioni



Le segnalazioni degli organi di controllo delle imprese e dei creditori pubblici qualificati sono effettuate al superamento di determinate soglie rispettivamente di indicatori di crisi (definiti con cadenza triennale dal CNDCEC) e di debiti IVA, contributivi e erariali.

Tali segnalazioni sono avanzate all'OCRI costituito presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa (art. 16, co 2) solo dopo l'esito negativo di una fase di confronto con l'organo amministrativo dell'azienda o di inadempiente superamento del termine di 90 gg. dalla scadenza del debito nel secondo caso.

# ***Il funzionamento degli OCRI: gli uffici camerale***



## **Referente Ufficio del referente**

La gestione della procedura presuppone l'istituzione di un nuovo ufficio presso le Camere di commercio – l'ufficio del referente - che può essere costituito anche in forma associata, in grado di garantire:

- la verifica dei presupposti necessari per l'attivazione della procedura
- il rispetto dei tempi
- la gestione del Collegio che deve essere individuato di volta in volta
- l'invio dei flussi delle informazioni ai soggetti segnalanti
- l'assistenza al debitore
- il rapporto con il Tribunale.

# ***Il funzionamento degli OCRI: il collegio degli esperti***



## **LA NOMINA DEL COLLEGIO**

**Il Collegio viene nominato senza indugio dal referente ed è composto da 3 esperti (art. 17, co 1) tra quelli iscritti nell'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza tenuto dal Ministero della giustizia (art. 356):**

- a) uno designato del Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del luogo in cui si trova la sede dell'impresa;**
- b) uno designato dal Presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, diverso dal referente;**
- c) Uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore del debitore,**
- d) Individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco che annualmente le associazioni imprenditoriali dovranno trasmettere all'organismo.**

# ***Il funzionamento degli OCRI: il collegio degli esperti***



## **IL REFERENTE**

Le designazioni per gli esperti a) e b) devono pervenire all'organismo entro 3 gg lavorativi dalla ricezione della richiesta; in mancanza il referente procede in via sostitutiva alla designazione dell'esperto mancante. Le designazioni devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico (art. 17 co 2).

Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto c), che nel Collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari, questi provvede alla sostituzione dell'esperto b).

Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'OCRI, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza rispetto al debitore. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.



# ***Il funzionamento degli OCRI: la fase di allerta***



## **IL COLLEGAMENTO CON GLI OCC**

**Nel caso in cui il referente, ricevuta la segnalazione o l'istanza, verifichi che si tratta di impresa «non fallibile» convoca il debitore (art. 12, co 7 - art. 17, co 6) dinnanzi all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento - OCC (legge n. 3 del 2012).**

**È plausibile ritenere che, a seguito dell'istituzione degli OCRI, le attività e i numeri degli OCC possano crescere in misura significativa.**

**Il sistema camerale ha costituito 30 OCC sul territorio nazionale che occorre rafforzare per fronteggiare la probabile crescita di operatività degli stessi.**

# ***Il funzionamento degli OCRI: la fase di allerta***



## **IL COLLEGIO DEGLI ESPERTI**

**Il Collegio è tenuto a gestire la fase di allerta, convocando entro 15 gg. dalla segnalazione l'audizione del debitore (art. 18). Il Collegio sceglie tra i propri componenti il Presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti (art. 18 co 2).**

**A seguito dell'audizione il collegio può procedere a:**

- archiviazione, in caso di impresa non in crisi, o esclusa da strumenti di allerta, o con attivi sufficienti per compensare i debiti dei creditori pubblici qualificati (art. 18 co 3)**
- segnalazione al PM, in caso di mancata presentazione del debitore (art. 22)**
- individuazione misure e rimedi, con la fissazione di un termine per la loro attuazione (art. 18 co 4)**
- gestione della composizione assistita della crisi, su istanza del debitore (art. 19).**

# ***Il funzionamento degli OCRI: La composizione assistita della crisi***



## **IL COLLEGIO DEGLI ESPERTI**

**Su istanza del debitore il Collegio fissa un termine non superiore a 3 mesi prorogabile di altri 3 mesi, solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative (art. 19, co 1).**

**Il Collegio, nel più breve tempo possibile, procede ad acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa ed un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali e personali con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (art. 19, co 2).**

**Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di ammissione a concordato preventivo, il collegio procede su sua richiesta ad attestare la veridicità dei dati aziendali (art. 19, co 3).**

# ***Il funzionamento degli OCRI: La composizione assistita della crisi***

## **IL COLLEGIO DEGLI ESPERTI**

L'eventuale accordo raggiunto con i creditori coinvolti nelle trattative deve avere forma scritta, resta depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento, e su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel Registro delle imprese (art. 19, co 4).

Se allo scadere del termine dei 3 mesi – come già detto - prorogabili di altri 3 mesi, non è stato raggiunto alcun accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il Collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure di liquidazione giudiziale (art. 21, co 1).

Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione agli organi di controllo e societari e ai creditori pubblici qualificati (art. 21, co 3).

L'OCRI può in alcuni casi segnalare l'intera situazione in essere al Pubblico Ministero che, di sua iniziativa, può procedere con l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 22).

# *L'attività di sistema*



**Unioncamere ha attivato tavoli di lavoro in raccordo anche  
con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
e con il Ministero della Giustizia.**



# ***Il Regolamento tipo degli OCRI***



**Gli OCRI dovranno operare in modo OMOGENEO su TUTTI I TERRITORI.**

**A tal fine, Unioncamere intende redigere un Regolamento tipo che disciplinerà l'operatività degli organismi.**

**In particolare, il Regolamento dovrà definire nel dettaglio:**

- il flusso delle procedure da e verso l'impresa, le relazioni con gli organi di controllo, con i creditori pubblici e con gli altri soggetti coinvolti, sia per la fase dell'allerta, sia per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi;**
- il rispetto dei tempi e delle fasi delle attività svolte dagli OCRI;**
- le modalità di comunicazione per garantire la riservatezza;**
- la modulistica da adottare.**

# La stima dei volumi di attività potenziale (2020-2021)



**COINVOLGIMENTO IMPRESE:**  
tra 35.000 e 50.000 unità

**PERSONALE CAMERALE DEDICATO:** circa 400 FTE  
(stima sul valore minimo delle imprese 35mila)

**ALBO ART. 356:**  
Vista la stima delle imprese coinvolte, è necessario che l'albo sia popolato da un numero elevato di professionisti con adeguate capacità e competenze (10.000 ?)

# *I costi di funzionamento*



L'art. 351 del nuovo Codice prevede che i costi fissi di funzionamento degli OCRI siano coperti mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'art.18 della legge 580/93. Tale articolo prevede che i diritti di segreteria siano stabiliti tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi. Si pone la necessità di definire tali costi standard.

I costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono invece da concordare con il debitore o, in difetto, liquidati dal Presidente del Tribunale delle imprese (sulla base di determinati parametri sempre definiti dall'art. 351), anche attingendo alle tabelle previste per gli OCC (Decreto Ministero della Giustizia n. 202/2014).

# ***La Piattaforma informatica e il Registro delle Imprese***



**Al fine di supportare le attività degli OCRI, occorrerà creare una specifica Piattaforma gestionale con il supporto tecnologico di Infocamere.**

**Si rende altresì necessario implementare un sistema telematico per la ricezione delle segnalazioni che aprono le procedure di allerta.**

**Il nuovo Codice prevede inoltre il ricorso estensivo ai sistemi di notificazione elettronica (già previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale) e, in particolare, all'INI-PEC e l'ampliamento della funzione di pubblicità legale del Registro delle Imprese.**

## ***Altre questioni aperte: la riservatezza***



**La questione della riservatezza dei dati relativi al debitore rappresenta un fattore cruciale per il successo della procedura di allerta.**

**Qualora le informazioni riservate dovessero diventare di dominio dei creditori la procedura stessa sarebbe a rischio.**

**La questione riservatezza attiene non soltanto all'OCRI ma più in generale agli uffici della Camera di commercio.**

**Si rende quindi necessario prevedere non solo PEC dedicate e protocolli riservati per le singole pratiche, ma anche attente procedure di comunicazione verso l'esterno (da e verso l'azienda, o i creditori pubblici, ecc.) studiando appositi percorsi che garantiscano il rispetto assoluto della riservatezza del procedimento.**



## ***Altre questioni aperte: la comunicazione***



**In vista dell'entrata in funzione dell'intero provvedimento si rende necessaria un'adeguata azione nazionale camerale di promozione e comunicazione dei neo costituenti Organismi.**

**Obiettivo di tale azione deve essere quello di presentare al mondo delle imprese un concreto strumento di supporto alla prevenzione ed alla gestione della crisi di impresa.**

**I rischi di una cattiva percezione dell'OCRI – che potrebbe essere interpretato come l'anticamera di una liquidazione giudiziale (il vecchio concetto di fallimento) peraltro costosa e burocratica – sono molto alti.**

## Altre questioni aperte: Ulteriori profili di criticità



Il nuovo meccanismo di allerta e di composizione delle crisi potrebbe provocare alcuni *effetti «indesiderati»* quali:

- comportamenti opportunistici degli organi di controllo dell'impresa che potranno, a norma di legge, effettuando la segnalazione all'OCRI, essere esonerati dalla responsabilità solidale con l'organo amministrativo dell'impresa;
- comportamenti opportunistici delle imprese per usufruire delle misure premiali e protettive previste dal Codice;
- sotto il profilo operativo, *«ingolfamenti»* a causa dei flussi elevati delle pratiche stimate, soprattutto nella fase di avvio dell'operatività degli organismi;
- Individuazione del settore a cui appartiene l'impresa e quindi dell'associazione di riferimento.